

	Rep. N. 102	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I «SERVIZI DI	
	SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO	
	SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT DEI	
	PROGRAMMI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA PER LE	
	PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI», AI SENSI DELL'ART. 54,	
	COMMA 4, LETT. A), E COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016	
	ID SIGEF 2405	
	LOTTO 3 - «Servizi specialistici di supporto alle “Piccole Autorità di	
	Audit” per il fondo FSE» e LOTTO 4 - «Servizi specialistici di supporto	
	alle “Piccole Autorità di Audit” per il fondo FESR»	
	TRA	
	Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria	
	Generale dello Stato- Codice Fiscale 80415740580	
	E	
	Archidata S.r.l., sede legale in Milano, Via Fabio Filzi 27, P. IVA	
	09613270157.	
	L'anno 2022, il giorno 7 del mese di novembre in Roma, nel Palazzo del	
	Ministero dell'Economia e delle Finanze, sito in Via XX Settembre n. 97,	
	innanzi a me, Dott.ssa Daniela D'Aponte, C.F. ,	
	designata quale Vicario dell'Ufficiale rogante, con provvedimento prot. n.	
	32199 del 15/03/2018, domiciliata per la carica in Roma, Via XX Settembre,	
	n. 97, collegati in videoconferenza in attuazione alle misure di prevenzione	
	anti-Covid di cui all'art. 87, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 18/20,	

	conv. con mod. nella L. n. 27/2020, così come modificato dalla L. 126/2020 di	
	conversione del d.l. n. 104/2020, nonché ai sensi dell'art. 263, comma 1, del	
	d.l. n. 34/2020, conv. con mod. nella L. n. 77/2020 e dell'art. 5, comma 2, del	
	DPCM del 03/11/2020, entrato in vigore il 6/11/2020, cui è stato dato	
	attuazione con la Nota della Capo Dipartimento dell'Amministrazione	
	Generale, del Personale e dei Servizi, prot. n. 114429/2020 del 5/11/2020, in	
	aggiornamento al Disciplinare vigente	
	si sono costituiti	
	Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria	
	Generale dello Stato , con sede in Roma, Via XX Settembre 97, in persona del	
	Dott. Paolo Zambuto, nato a il , Ispettore Generale Capo	
	<i>pro-tempore</i> dell'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione	
	europea (IGRUE), giusti poteri allo stesso conferiti con Determina MEF -RGS	
	- RR. 140 del 11.10.2022,	
	(nel seguito per brevità anche “ Committente ”)	
	E	
	Archidata S.r.l. , sede legale in Milano, Via Fabio Filzi 27, capitale sociale	
	Euro 100.000,00 i.v.=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n.	
	09613270157, P. IVA 09613270157, domiciliata ai fini del presente atto in	
	Milano, Via Fabio Filzi 27, in persona del procuratore speciale Dott. Claudio	
	Gori (giusta procura del 10.05.2022 Repertorio n. 2669 registrato in Palermo	
	il 10.5.2022 al n. 15868 serie 1T autenticata dal notaio in Palermo dott.	
	Francesco Drago Ciulla), nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo	
	del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Abaco Audit	
	Srl – Società Benefit con sede legale in Roma, Via di Porta Pinciana 34,	

capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 16163111004, P. IVA 16163111004, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via di Porta Pinciana 34, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza, autenticato dal notaio in Milano dott.ssa Anna Napoli repertorio n. 27887.

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”)

PREMESSO CHE

a) il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in data 31/03/2021, ha conferito incarico alla Consip S.p.A. (di seguito “**Consip**”) di espletare, in qualità di stazione appaltante, tutte le attività necessarie per lo svolgimento della procedura di gara avente ad oggetto i *«servizi di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza e Audit dei programmi cofinanziati dall’Unione europea»*;

b) la Committente, Consip e l’Autorità Nazionale Anticorruzione hanno stipulato in data 18/11/2021 un Protocollo di Vigilanza collaborativa, il cui contenuto in questa sede si richiama integralmente (per il seguito “**Protocollo di vigilanza collaborativa ANAC**”);

c) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento della procedura di acquisizione di cui sopra, fino all’aggiudicazione definitiva della stessa;

d) in particolare, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148 del 24/12/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 248 del 22/12/2021, una procedura aperta per la stipula di

un Accordo Quadro, ai sensi:

- dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 con un unico operatore, per il lotto 5;

- dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 con più operatori a condizione tutte fissate, per i lotti 1, 2, 3, 4 e 6;

e) il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura per i Lotti 3 e 4 e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Ordini di Acquisto;

f) la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Committente e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore/dei Fornitori;

g) i singoli Ordini di Acquisto verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;

h) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

i) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula

del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le garanzie definitiva nei confronti della Committente rilasciata dalla ed aventi:

- n. per un importo di Euro 2.263.627,02 = (duemilioniduecentosessantatremilaseicentoventisette/02), per il Lotto 3;

- n. per un importo di Euro 1.857.166,44 = (unmilioneottocentocinquatsettemilacentosessantasei/44), per il Lotto 4;

a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e degli Ordini di Acquisto

j) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;

k) il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

	a) “Accordo Quadro” : il presente atto, comprensivo di tutti i suoi	
	Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso	
	dal Ministero dell’Economia – Dipartimento Ragioneria Generale	
	dello Stato anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il	
	Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative	
	agli Ordini di Acquisto da affidare per tutta la durata del medesimo	
	Accordo Quadro;	
	b) “Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i” : la singola	
	Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dal FESR (Fondo	
	Europeo di Sviluppo Regionale), dal FSE (Fondo Sociale Europeo),	
	legittimata ad affidare gli Ordini di Acquisto basati sull’Accordo	
	Quadro;	
	c) “Ministero” : Ministero dell’Economia e delle Finanze;	
	d) “Data di Attivazione” : la data a partire dalla quale le	
	Amministrazioni Contraenti possono utilizzare l’Accordo Quadro, ai	
	sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;	
	e) “Aggiudicatari” : gli operatori economici risultati aggiudicatari dei	
	Lotti nn. 3 e 4, che sono, in ordine di graduatoria, per il Lotto 3: 1.	
	RTI Archidata S.r.l. - Abaco Audit S.r.l., 2. Protiviti Government	
	Services S.r.l. Unipersonale, 3. ACG Auditing & Consulting Group	
	S.r.l., 4. ISRI Scarl; per il Lotto 4: 1. RTI Archidata Srl - Abaco	
	Audit S.r.l., 2. Protiviti Government Services S.r.l. Unipersonale, 3.	
	IZI S.p.A., 4. RTI Fleurs International S.r.l. - RSM Società di	
	Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.	
	f) “Fornitore” : RTI Archidata S.r.l. - Abaco Audit S.r.l., in qualità di	

	operatore economico aggiudicatario della procedura aperta di cui in	
	premessa, Lotti nn. 3 e 4, primo graduato, che conseguentemente,	
	sottoscrive il presente Accordo Quadro, al pari degli altri	
	Aggiudicatari, impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in	
	particolare, ad eseguire i singoli contratti derivanti dagli Ordini di	
	Acquisto;	
	g) “Capitolato d’Oneri” : il documento che ha disciplinato la	
	partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente,	
	altresì, le condizioni e le modalità per l’affidamento degli Ordini di	
	Acquisto;	
	h) “Appalto Specifico o Contratto di Fornitura o Ordine di	
	Acquisto” : il Contratto che si perfeziona tra la singola Autorità di	
	Audit dei programmi cofinanziati dal FESR (Fondo Europeo di	
	Sviluppo Regionale), dal FSE (Fondo Sociale Europeo), e il Fornitore	
	individuato in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nel	
	presente Accordo Quadro;	
	i) “Giorni” : ove non diversamente specificato, vanno intesi come	
	“solari”.	
	2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno	
	il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne	
	qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga	
	diversamente.	
	ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E	
	NORME REGOLATRICI	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime	

premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Capitolato d'Oneri, il Capitolato Tecnico, i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente Accordo Quadro per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili ai seguenti link: www.acquistinretepa.it, www.consip.it

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" ("Offerta Tecnica del Fornitore"), Allegato "B" ("Offerta Economica del Fornitore"), Allegato "C" ("Corrispettivi e tariffe") e Allegato "D" ("Patto di integrità").

3. Il presente Accordo Quadro è regolato:

a. dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali formanti parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;

b. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c. dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;

d. dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Accordo;

e. dalle norme in materia di contabilità pubblica;

	f. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in	
	materia di contratti di diritto privato;	
	g. dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della	
	corruzione e della trasparenza del Ministero dell'Economia e	
	delle Finanze, consultabili sul sito internet dello stesso	
	Ministero;	
	h. dal Patto di integrità.	
	4. Gli Ordini di Acquisto saranno regolati, dalle disposizioni in essi previste,	
	dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché dalle disposizioni	
	indicate al precedente comma.	
	5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel	
	presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto	
	dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto	
	nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a	
	giudizio di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni	
	migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e	
	relativi Allegati.	
	6. Le clausole dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Acquisto sono	
	sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme	
	aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno	
	in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove	
	intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il	
	Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre	
	eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in	
	essere.	

7.	<p>Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e negli Ordini di Acquisto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con gli Ordini di Acquisto, la Committente e/o le Amministrazioni, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.</p>	
	ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	
1.	<p>L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Ordini di Acquisto e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Ordini di Acquisto aventi ad oggetto, per il Lotto 3, <i>«Servizi specialistici di supporto alle “Piccole Autorità di Audit” per il fondo FSE»</i>, e per il Lotto 4 <i>«Servizi specialistici di supporto alle “Piccole Autorità di Audit” per il fondo FESR»</i>, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati.</p>	
2.	<p>Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Ordini di Acquisto che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è pari a:</p>	
	<p>- Lotto 3, Euro 12.513.140,00 =</p>	
	<p>(dodicimilionicinquecentotredicimilacentoquaranta), IVA esclusa.</p>	
	<p>- Lotto 4, Euro 10.266.260,00 =</p>	

	(diecimilioniduecentosessantaseimiladuecentosessanta), IVA esclusa,	
	secondo le regole di distribuzione in graduatoria, tra gli Aggiudicatari di	
	ciascun Lotto, di cui all'art. 25 del Capitolato d'Oneri, all'art. 6.1 del	
	Capitolato Tecnico, ed al presente articolo.	
	3. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata del presente	
	Accordo, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Ordine	
	di Acquisto raggiunga il valore stimato dell'Accordo Quadro medesimo, di	
	cui al precedente comma 2, oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia	
	massima del 20%), la Committente considererà quest'ultimo come giunto	
	a scadenza e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori ordini di	
	acquisto. La regola sopra illustrata opera sul massimale dell'AQ stipulato	
	con ogni singolo Fornitore.	
	4. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Aggiudicatari della	
	procedura aperta di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del	
	presente atto, si impegnano a dare esecuzione agli Ordini di Acquisto che	
	si perfezionano entro 10 giorni lavorativi dall'approvazione da parte	
	dell'Amministrazione del Piano operativo, ovvero il diverso termine	
	accordato dall'Amministrazione.	
	5. L'affidamento dell'Ordine di Acquisto da parte della singola	
	Amministrazione in favore dell'Aggiudicatario prescelto deve avvenire	
	sulla base dei seguenti criteri:	
	a. <u>Verifica dell'incompatibilità:</u>	
	ciascuna Amministrazione, prima della predisposizione del Piano	
	dei Fabbisogni (cfr. par. 6.1 del Capitolato tecnico), al fine di	
	individuare il Fornitore destinatario dell'Ordine di Acquisto, dovrà	

	verificare – seguendo l’ordine di aggiudicazione - l’insussistenza di	
	situazioni di conflitto di interessi derivanti da:	
	<ul style="list-style-type: none"> • l’essere beneficiario di fondi a valere sui Programmi operativi 2014-2020 e/o 2021/2027 oggetto del lotto di riferimento e afferenti all’Amministrazione che richiede l’ordine di acquisto; per garantire l’assenza di conflitti di interesse, l’incompatibilità è estesa ai componenti del gruppo di lavoro e ai loro parenti e affini; • lo svolgimento di incarichi a favore di beneficiari di fondi a valere sui Programmi operativi 2014/2020 e/o 2021/2027 oggetto del lotto di riferimento e afferenti all’Amministrazione che richiede l’Ordine di Acquisto; • lo svolgimento di incarichi a favore di Autorità di Gestione/Certificazione a valere sui programmi operativi 2014/2020 e/o 2021/2027 oggetto del lotto di riferimento e afferenti all’Amministrazione che richiede l’Ordine di Acquisto. 	
	In caso di incompatibilità, la verifica dovrà essere effettuata sull’Aggiudicatario che segue in graduatoria fino all’individuazione del primo operatore Aggiudicatario non incompatibile.	
	L’insussistenza delle situazioni di conflitto di interessi sopra elencate dovrà essere accertata anche nei confronti del subappaltatore.	
	L’insussistenza delle situazioni di conflitto di interessi sopra elencate dovrà essere accertata nei confronti di ciascuna delle	

	imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o	
	GEIE, ovvero di ciascuna delle imprese aderenti al contratto di	
	rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui	
	questa abbia soggettività giuridica.	
	b. Quota massima erodibile	
	In funzione del numero di offerte valide pervenute per i Lotti nn. 3	
	e 4, la quota massima di esecuzione, erodibile, dal singolo	
	Aggiudicatario come da regola dettagliata nel par. 25 del	
	Capitolato d'Oneri, è pari al 50% dell'importo complessivo	
	stimato dell'Accordo Quadro, di cui al precedente comma 2, e pari	
	dunque a:	
	Euro 6.256.570,00	
	(seimilioniduecentocinquataseimilacinquecentosettanta), IVA	
	esclusa, per il Lotto n. 3;	
	Euro 5.133.130,00 (cinquemilionicentotretatremilacentotrenta),	
	IVA esclusa, per il Lotto n. 4.	
	Pertanto, tenendo conto della graduatoria di riferimento a seguito delle	
	operazioni di gara e delle successive verifiche di incompatibilità, come	
	sopra descritte, il primo operatore Aggiudicatario (che potrà, pertanto,	
	anche non essere il primo in graduatoria, in considerazione del vincolo	
	dell'incompatibilità) che raggiungerà la quota massima di erosione non	
	potrà più essere destinatario di Ordini di Acquisto e la quota residuale	
	verrà destinata agli altri Aggiudicatari. Il prezzo applicato, in tal caso, sarà	
	quello offerto dal singolo ulteriore Aggiudicatario che beneficia	
	dell'Ordine di Acquisto in base allo scorrimento della graduatoria.	

Il principio della quota massima erodibile potrà subire delle deroghe al ricorrere delle seguenti fattispecie:

a) nell'ipotesi in cui un aggiudicatario venga meno alle proprie prestazioni in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro (ad es. in caso di risoluzione), la percentuale di quota massima erodibile potrà essere modificata;

b) nelle ulteriori ipotesi in cui il rispetto della quota massima erodibile comporterebbe l'impossibilità per l'Amministrazione di individuare un operatore economico e quindi, di stipulare un Ordine di Acquisto.

In applicazione dei predetti criteri, la singola Amministrazione potrà inviare Ordini di Acquisto ad uno o più Fornitori. Ciascuna Amministrazione potrà emettere al massimo tre Ordini di Acquisto per lotto di riferimento.

6. Il Fornitore, pertanto, in caso di affidamento dei singoli Ordini di Acquisto, si impegna ad eseguire in ragione di quanto negli stessi richiesto, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordine di acquisto e segnatamente:

- per il Lotto 3 «*Servizi specialistici di supporto alle “Piccole Autorità di Audit” per il fondo FSE*»;
- per il Lotto 4 «*Servizi specialistici di supporto alle “Piccole Autorità di Audit” per il fondo FESR*».

7. Al fine di affidare un Ordine di Acquisto basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:

a. alla definizione dell'oggetto del Singolo Ordine, del quantitativo e

	dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle	
	condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;	
	b. all'affidamento dell'Ordine di Acquisto in favore del Fornitore	
	prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente	
	comma 5, secondo le modalità e i termini di cui al par. 6.1 del	
	Capitolato Tecnico.	
	ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI	
	CONTRATTI DERIVANTI DA ORDINI DI ACQUISTO	
	1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di n. 24 mesi a decorrere dalla	
	data di stipula, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del	
	valore massimo stabilito nel precedente articolo.	
	2. La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un	
	massimo di ulteriori n. 12 mesi, previa comunicazione scritta della	
	Committente, da inviare ai Fornitori via PEC, con almeno 15 (quindici)	
	giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del	
	termine non sia esaurito il valore massimo stabilito nel precedente articolo	
	e fino al raggiungimento del medesimo.	
	3. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine	
	entro il quale le Amministrazioni potranno affidare i singoli Ordini di	
	Acquisto.	
	4. Gli Ordini di Acquisto non potranno avere durata superiore al 31/12/2027	
	e perderanno comunque automaticamente efficacia in tale data, a	
	prescindere dalla data di stipula di ciascuno di essi.	
	5. L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106,	
	comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di	

	esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione	
	inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente	
	necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione	
	di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il	
	Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto	
	agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.	
	ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEGLI ORDINI DI ACQUISTO	
	1. I corrispettivi per ciascun Ordine di Acquisto verranno determinati sulla	
	base dei prezzi stabiliti nell'Allegato C, "Corrispettivi e tariffe", i quali	
	rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.	
	2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordine di acquisto dovrà,	
	fermi i prezzi unitari offerti, fornire i servizi che dovranno necessariamente	
	possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative offerte) per	
	l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.	
	3. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti	
	di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai	
	sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12	
	novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni	
	dell'A.N.AC., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli	
	"strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.	
	ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEGLI ORDINI DI ACQUISTO	
	1. Ciascun Ordine di Acquisto verrà affidato dalla singola Amministrazione	
	nel rispetto e alle condizioni stabilite ai paragrafi 25 del Capitolato d'Oneri	
	e agli artt. 3 e 4 del presente Accordo. Fermo quanto stabilito in altre parti	
	del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nell'Ordine di Acquisto	

	che verrà inviato al Fornitore, l'Amministrazione:	
	<ul style="list-style-type: none"> • determinerà l'importo contrattuale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • dovrà contenere l'indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • dovrà indicare la data di scadenza massima dell'Ordine, ovverosia una data entro il 31.12.2027. 	
	2. Qualora l'Ordine di Acquisto non sia completo in ogni sua parte necessaria, il medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni solari dal ricevimento dell'Ordine stesso. In tal caso, l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Acquisto, secondo le indicazioni sopra riportate.	
	3. L'affidamento dell'Ordine di Acquisto in favore del Fornitore avviene attraverso l'invio di apposita comunicazione a mezzo pec.	
	4. L'Amministrazione invierà il Piano dei Fabbisogni (PdF) (paragrafo 6.1 del Capitolato tecnico) al Fornitore individuato, osservando le regole di scorrimento della graduatoria di cui all'art. 3 del presente Accordo.	
	5. Ciascun Fornitore, alla ricezione del PdF, ha l'obbligo di verificare la presenza dell'autorizzazione di IGRUE che attesti la capienza del massimale dell'Accordo Quadro.	
	6. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di Acquisto provenienti da un soggetto non legittimato, in ragione di quanto previsto nel par. 6.1 del Capitolato Tecnico, ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni solari dal ricevimento degli Ordini stessi, informare la Committente, spiegando le	

ragioni del rifiuto.

7. Il Fornitore, sulla base del Piano dei fabbisogni, è tenuto a predisporre il Piano operativo, così come descritto al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico.

8. Con l'approvazione del Piano operativo, l'Ordine di Acquisto diventa efficace e vincolante per le Parti, unitamente al PdF, Piano Operativo e all'autorizzazione IGRUE, che ne costituiscono parte integrante.

9. L'Ordine di Acquisto è concluso in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

10. Entro 10 giorni lavorativi dall'approvazione da parte dell'Amministrazione del Piano Operativo, ovvero entro il diverso termine accordato dall'Amministrazione, il Fornitore dovrà produrre all'Amministrazione una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 5% (cinque per cento) del valore di ciascun Ordine di Acquisto, in favore della medesima Amministrazione, secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

11. Entro 10 giorni lavorativi dall'approvazione da parte dell'Amministrazione del Piano operativo, ovvero entro il diverso termine accordato dall'Amministrazione, il Fornitore si impegna a prendere parte ad un incontro di kick-off nel quale prende formalmente in carico l'esecuzione dei servizi richiesti. Al termine dell'incontro di kick-off il Fornitore è tenuto a redigere, in contraddittorio con l'Amministrazione, il verbale di avvio dell'esecuzione del servizio.

12. Divenuto efficace l'Ordine di Acquisto, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale,

	restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro	
	da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi	
	titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le	
	attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della	
	stipula degli Ordini di Acquisto. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora	
	per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che	
	l'Amministrazione ha la facoltà di revocare l'Ordine di Acquisto, da	
	esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordine stesso.	
	13. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell'emissione del	
	singolo Ordine di Acquisto, tra le altre cose: i) alla nomina del	
	Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del	
	D.Lgs. n. 50/2016 ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le	
	relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel	
	rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per	
	gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt.	
	6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della	
	Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora	
	A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo	
	Ordine di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato"	
	rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP	
	(Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge	
	16 gennaio 2003 n. 3.	
	14. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare alla Committente, il	
	certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n.	
	50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli ordini di acquisto. Resta salva la	

	facoltà per la Committente di svolgere verifiche ispettive e controlli	
	sull'esecuzione delle singole prestazioni.	
	15. Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106,	
	comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni	
	supplementari rispetto all'Ordine di Acquisto, che si rendano necessarie,	
	ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui	
	all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione	
	comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106,	
	comma 8, del medesimo decreto.	
	16. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al contratto di fornitura	
	ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1,	
	lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106,	
	comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui	
	all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione	
	comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi	
	indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione eseguirà le	
	pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.	
	17. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106,	
	comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale	
	previsione normativa.	
	18. Così come chiarito dal Comunicato ANAC del 23 marzo 2021,	
	l'Amministrazione potrà imporre al Fornitore affidatario dell'Ordine di	
	Acquisto un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a	
	concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni	
	ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove	

ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell'art. 106, del Codice. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli Ordini di Acquisto basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, nell'Ordine di acquisto, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente

alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine di acquisto ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Committente, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione degli Ordini di Acquisto secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Committente e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e negli Ordini di Acquisto;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Committente, per quanto di rispettiva ragione;

f) comunicare tempestivamente alla Committente e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli contratti, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre alle Amministrazioni e alla Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;

h) manlevare e tenere indenne la Committente e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;

j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016;

6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Acquisto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito

	nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso	
	dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle	
	Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle	
	Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna,	
	pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze	
	delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi	
	o interruzioni alla attività lavorativa in atto.	
	7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o	
	richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività	
	svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.	
	8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione	
	alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli	
	uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di	
	accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare	
	preventivamente tali procedure.	
	9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla	
	Committente e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia	
	influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai	
	singoli Ordini di Acquisto; (b) prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi	
	che verranno indicati negli Ordini di Acquisto stessi.	
	10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto	
	dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in	
	caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi	
	e degli uffici delle Amministrazioni.	

	11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto	
	dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Acquisto non sono affidati al	
	Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le	
	stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal	
	medesimo Fornitore.	
	12. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente e alle	
	Amministrazioni, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella	
	struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale	
	comunicazione dovrà pervenire entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta	
	modifica.	
	13. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti	
	i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione dell'Accordo	
	Quadro e dei relativi Ordinativi di Acquisto è fatto obbligo al Fornitore	
	stesso di comunicare, alla Committente e all'Amministrazione interessata,	
	prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo	
	del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.	
	Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-	
	contratto dovranno essere altresì comunicate alla Committente e	
	all'Amministrazione interessata.	
	ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
	1. Il Fornitore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente	
	aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la	
	documentazione amministrativa richiesta e presentata per la stipula del	
	presente Accordo Quadro. In particolare, ciascun Fornitore ha l'obbligo di	
	comunicare alla Committente:	

	a) entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione,	
	ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti	
	di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;	
	b) entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche	
	soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.	
	2. Il Fornitore si obbliga a presentare alla Committente, entro il termine di 6	
	mesi dalla stipula del presente Accordo Quadro, idonea documentazione	
	aziendale ufficiale, come ad es. contratto integrativo, policy/regolamenti	
	interni, etc., in originale o in copia conforme all'originale, volta a	
	comprovare quanto dal medesimo dichiarato nella Scheda di Offerta	
	Tecnica relativamente al criterio <i>“Misure di conciliazione esigenze di</i>	
	<i>cura, vita e lavoro”</i> di cui alle tabelle riportate nel par. 17.1 del Capitolato	
	d'Oneri (<i>Assicurazione sanitaria - Asilo nido presso la sede dell'impresa</i>	
	<i>per i figli dei dipendenti o contributo mensile di importo superiore a €</i>	
	<i>50 per l'accesso all'asilo nido</i>). Il mancato rispetto del termine di cui	
	sopra comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 12.	
	La Committente si riserva di verificare, durante l'esecuzione dell'Accordo	
	Quadro e dei singoli Ordini di Acquisto, l'effettiva adozione e vigenza	
	delle misure indicate in sede di offerta tecnica	
	ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ	
	1. Nel corso di ciascun Ordine di Acquisto, l'Amministrazione effettuerà,	
	con cadenza trimestrale, la verifica di conformità delle prestazioni volta a	
	certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e	
	caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed	
	eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, il tutto	

	avvalendosi anche della documentazione relativa alla rendicontazione	
	prodotta dal Fornitore ai sensi del paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico.	
	La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di	
	quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di	
	quanto previsto nei provvedimenti di attuazione.	
	2. Le verifiche di conformità di cui al precedente comma si intendono	
	positivamente superate solo se abbiano dato esito positivo ed i servizi	
	siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo Quadro, del	
	Capitolato Tecnico e dell'offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e	
	le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.	
	3. L'esito della verifica di conformità sarà comunicato al Fornitore con	
	apposito verbale, conclusa positivamente la verifica di conformità, e	
	comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione	
	della stessa, il Fornitore potrà emettere fattura relativa al trimestre	
	precedente, con le modalità indicate al paragrafo 6.5 del Capitolato	
	tecnico.	
	4. Le Amministrazioni Contraenti e la Committente, per quanto di propria	
	competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso	
	d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.	
	5. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo	
	delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera, il Fornitore	
	dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e	
	positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui	
	oltre.	
	6. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un	

	termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa,	
	l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro	
	documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte	
	dell'appaltatore.	
	7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento	
	dell'Amministrazione contraente e/o della Committente emetterà/nno il	
	certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al	
	modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato	
	verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione	
	contraente e/o della Committente, del corretto svolgimento dei servizi	
	oggetto dell'ordine di acquisto e della conseguente verifica di conformità,	
	nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.	
	8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola	
	Amministrazione potrà risolvere l'Ordine di Acquisto e provvederà a dare	
	comunicazione alla Committente la quale potrà risolvere il presente	
	Accordo Quadro.	
	ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE	
	1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti	
	per le prestazioni oggetto di ciascun Ordine di Acquisto sono indicati	
	nell'Offerta Economica, di cui all'Allegato B del presente Accordo	
	Quadro e nell'Allegato C – “Corrispettivi e tariffe”.	
	2. I corrispettivi, indicati nell'Accordo Quadro, si riferiscono ai servizi e/o	
	forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle	
	modalità e delle prescrizioni contrattuali.	
	3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione	

	dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Acquisto, dall'osservanza di	
	leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero	
	emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo	
	contrattuale.	
	4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal	
	Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime,	
	e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi	
	imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni	
	relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri	
	compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi	
	come sopra indicati.	
	5. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al	
	Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", successivamente	
	all'esito positivo della verifica di conformità della prestazione.	
	6. La remunerazione dei servizi ordinati al Fornitore avviene con le modalità	
	indicate nel Capitolato tecnico.	
	7. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno	
	fornite dall'Amministrazione, il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo	
	Ordine, cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla	
	Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a	
	quello dell'Accordo Quadro e il CUP (Codice Unico di Progetto) ove	
	obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3,	
	comunicato dalle Amministrazioni saranno inseriti, a cura del Fornitore,	
	nelle fatture e dovranno essere indicati dalle Amministrazioni nei rispettivi	
	pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa	

in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

8. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 19 del presente articolo.

9. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata nel Capitolato tecnico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di contabilità pubblica delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.

10. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

11. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

12. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei

dipendenti.

13. A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni, e dal 1 Gennaio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle "Linee Guida per l'emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze" in data 29 dicembre 2020, l'Amministrazione Contraente rientrante nell'ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di Acquisto (NSO), il documento informatico attestante l'Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito "Ordine NSO"). A tal fine, l'Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip S.p.A., o, in alternativa, trasmette, l'Ordine NSO attraverso altre piattaforme.

14. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

15. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell'art. 113 bis

	del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno	
	accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove	
	sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n.	
	, intestato al Fornitore presso	
	Codice IBAN . Il Fornitore dichiara	
	che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136	
	e s.m.i.	
	16. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare	
	sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata	
	autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente	
	allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.	
	17. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una	
	misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con	
	comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I.,	
	maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9	
	ottobre 2002, n. 231.	
	18. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà	
	tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla Committente, per	
	quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le	
	modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordini di	
	Acquisto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero	
	pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in	
	ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già	
	effettuati.	
	19. Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un R.T.I., le	

	single imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la	
	responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti	
	dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla	
	fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle	
	attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del	
	Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a	
	trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione	
	Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di	
	ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.	
	20. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte delle	
	Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della	
	mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a	
	favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in	
	alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni	
	Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta	
	scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso,	
	la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a	
	trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle	
	competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera	
	unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo	
	delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso	
	fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.	
	21. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà	
	sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste	
	nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordini di Acquisto, salvo quanto	

diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.

22. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Ordini di Acquisto e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Committente, ciascuno per quanto di propria competenza.

23. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.

24. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017. Agli Ordini di Fornitura non si

applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.

ARTICOLO 11 - COSTI DELLA SICUREZZA

1. Stante la natura delle prestazioni oggetto di Accordo Quadro non è prevista la redazione del "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze.

ARTICOLO 12 - PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai previsti tempi di effettuazione delle verifiche di conformità, l'Amministrazione potrà applicare al Fornitore una penale pari a 1‰ (unpermille) dell'importo massimo di ogni singolo Ordine di Acquisto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancato invio della documentazione indicata al precedente art. 8 comma 2 entro il termine prescritto dal medesimo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Committente una penale pari allo 0,3 per mille del valore del presente Accordo Quadro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta; qualora tale obbligo non venisse adempiuto entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la Committente applicherà una nuova penale del medesimo importo di cui sopra, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per l'indicazione specifica delle ulteriori penali, anche legate ai livelli di servizio, si rinvia a quanto previsto al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico,

che deve intendersi in questo articolo integralmente trascritto.

4. È sempre fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del singolo Ordine di Acquisto per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la misura massima del 10% del valore dell'Accordo Quadro e/o del singolo Ordine di Acquisto.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali richiamate ai precedenti commi, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione.

6. In caso di contestazione dell'inadempimento dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Accordo Quadro, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. Per l'applicazione delle penali, la Committente e/o ciascuna Amministrazione potrà avvalersi della garanzia disciplinata nel presente Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La Committente e/o le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo,

quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 13 - GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato, in favore della Committente, le seguenti garanzie definitive:

- n.	rilasciata in data	dalla
	di importo pari ad Euro 2.263.627,02	=
(duemilioniduecentosessantatremilaseicentoventisette/02), per il Lotto 3;		

- n.	rilasciata in data	dalla
	di importo pari ad Euro 1.857.166,44	=

(unmilioneottocentocinquatasettemilacentosessantasei/44), per il Lotto 4

2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore nei confronti della Committente con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

3. La garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula degli Ordini di Acquisto di cui al paragrafo 25 del

	Capitolato d'Oneri e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata	
	accettazione dell'ordinativo di acquisto per fatto del Fornitore.	
	4. La garanzia prestata in favore della Committente opera a far data dalla	
	sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dell'Accordo	
	Quadro e degli Ordini di Acquisto, e, comunque, sino alla completa ed	
	esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordini.	
	5. Entro 10 giorni lavorativi dall'approvazione da parte dell'Amministrazione	
	del Piano operativo, ovvero il diverso termine accordato	
	dall'Amministrazione, il Fornitore dovrà produrre all'Amministrazione una	
	garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto	
	forma di cauzione o fideiussione pari al 5% (cinque per cento) del valore	
	di ciascun Ordine di Acquisto, in favore della medesima Amministrazione.	
	6. La garanzia in favore delle altre Amministrazioni contraenti copre tutti gli	
	obblighi specifici assunti dal Fornitore con gli Ordini di Acquisto, anche	
	quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta	
	espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi	
	direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia	
	copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale	
	inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme	
	pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,	
	salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore,	
	nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale	
	maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso	
	di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il	
	pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti	

	dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
	leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e	
	sicurezza fisica dei lavoratori.	
	7. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni contraenti decorre	
	dalla data di rilascio della stessa e cessa alla data di emissione del	
	certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare	
	esecuzione delle prestazioni, emessi alla conclusione dell'esecuzione	
	dell'Ordine di Acquisto e comunque decorsi 12 mesi dalla data di	
	ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato	
	dell'Ordine di acquisto, allorché si estingue automaticamente ad ogni	
	effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto	
	nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Capitolato d'Oneri.	
	8. Tutte le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la	
	rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la	
	rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,	
	nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle	
	penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del	
	rispettivo beneficiario.	
	9. Tutte le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente	
	svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel	
	limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo	
	quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.	
	10. Lo svincolo della garanzia di cui al comma 1 avviene subordinatamente	
	alla preventiva consegna al Garante ed alla Committente da parte del	
	Fornitore, in relazione agli Ordini di Acquisto stipulati nell'arco temporale	

	di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in	
	copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi	
	dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione	
	comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge	
	dello 0,5%, di cui al precedente articolo 11, comma 14. Il Garante dovrà	
	comunicare alla Committente il valore dello svincolo. La Committente si	
	riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al	
	Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.	
	11. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla	
	Committente un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni	
	Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco	
	temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della	
	posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero	
	fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data	
	pagamento, importo corrisposto), accompagnato da una dichiarazione resa	
	dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei	
	necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di	
	tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni	
	contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La	
	Committente procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al	
	Garante e al Fornitore.	
	12. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo della garanzia (20%), il	
	Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti Ordini di Acquisto: (i) i	
	certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione	
	delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione degli Ordini di	

	Acquisto; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta	
	di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 11, comma 14.	
	13. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la	
	dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma	
	11, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni Ordine di Acquisto	
	vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione	
	attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni	
	dell'ultima fattura di ogni Ordine di Acquisto. In questo caso la garanzia	
	sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima	
	fattura dell'ultimo Ordine di Acquisto. La Committente si riserva la	
	possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di	
	cui sopra.	
	14. Ai fini dello svincolo delle garanzie di cui al comma 5 il Fornitore dovrà	
	produrre, in relazione agli Ordini di Acquisto i certificati di verifica di	
	conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi	
	alla conclusione degli stessi.	
	15. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente e/o	
	dall'Amministrazione pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei	
	singoli Ordini di Acquisto.	
	16. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la	
	Committente ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari,	
	le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto	

l'Ordine di Acquisto, fermo restando il risarcimento del danno.

17. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Committente, per la garanzia di cui al comma 1, e dall'Amministrazione per le garanzie di cui al comma 5 e al comma 6.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE

1. La Committente e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Ordini di Acquisto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.AC.;

c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;

- | | | |
|--|--|--|
| | d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di | |
| | uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, | |
| | nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento | |
| | delle attività ivi previste; | |
| | e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere | |
| | la modalità di affidamento degli Appalti Specifici; | |
| | f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo | |
| | Quadro e degli Ordini di Acquisto; | |
| | g) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Ordine di Acquisto, offra | |
| | o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non | |
| | abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche | |
| | minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato | |
| | Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede | |
| | di aggiudicazione dell'Accordo Quadro; | |
| | h) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 13 | |
| | eventualmente, escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni | |
| | lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle | |
| | singole Amministrazioni e/o dalla Committente; | |
| | i) nei casi di cui agli articoli 9 (Verifiche di conformità); 10 | |
| | (Corrispettivi e fatturazione), 17 (Trasparenza), 18 (Riservatezza), | |
| | 20 (Divieto di cessione del contratto), 24 (Codice Etico - Modello | |
| | di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano | |
| | Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e | |
| | 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Subappalto), 27 (Danni, | |
| | responsabilità civile); | |

	j) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo	
	12, comma 4;	
	k) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai	
	sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71,	
	del medesimo D.P.R. 445/2000;	
	l) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari	
	di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di	
	contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;	
	m) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle	
	Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal	
	Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs.	
	n. 50/2016 e s.m.i.;	
	n) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità;	
	Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini	
	previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.	
	2. La Committente e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di	
	rispettiva competenza, devono risolvere l'Accordo Quadro e il singolo	
	Ordine di Acquisto senza bisogno di assegnare alcun termine per	
	l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi	
	dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa	
	tramite pec, nei seguenti casi:	
	a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un	
	provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più	
	misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle	
	relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art.	

	95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti	
	antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure	
	sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati	
	di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;	
	b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla	
	legge.	
	3. Inoltre, la Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva	
	espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore	
	o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa	
	con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione	
	dell'Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto	
	rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p.,	
	319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322	
	bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. La risoluzione di cui al periodo	
	precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui	
	spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto	
	contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014	
	convertito in legge 114 del 2014.	
	4. La Committente e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accertino un	
	grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con	
	l'Accordo Quadro e/o con gli Ordini di Acquisto tale da compromettere la	
	buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli	
	addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non	
	inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le	
	proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le	

	controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia	
	risposto, la Committente e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la	
	facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di	
	diritto dell'Accordo Quadro e/o degli Ordini di Acquisto, di incamerare la	
	garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una	
	penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno	
	dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior	
	danno.	
	5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni	
	rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Acquisto, la	
	Committente e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che,	
	salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i	
	quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine	
	assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore,	
	qualora l'inadempimento permanga, la Committente e/o le	
	Amministrazioni contraenti potranno risolvere l'Accordo Quadro e/o gli	
	Ordini di Acquisto, fermo restando il pagamento delle penali.	
	6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi	
	assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Acquisto, che	
	si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici)	
	giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o tramite pec	
	dalla Committente e/o dall'Amministrazione Contraente per quanto di	
	propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Committente e/o	
	l'Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto	
	di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o gli Ordini	

di Acquisto e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

7. In caso di risoluzione anche di uno solo degli Ordini di Acquisto, la Committente si riserva il diritto di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordini di Acquisto a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Ordini di Acquisto e può essere causa di risoluzione dei singoli Ordini di Acquisto, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

8. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Acquisto, la Committente e/o l'Amministrazione Contraente, avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/gli Ordine/i di Acquisto risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Committente al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

ARTICOLO 15 - RECESSO

1. La Committente e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Ordine di Acquisto, in tutto o in parte, in qualsiasi

momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa,

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o gli Ordini di Acquisto.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'Ordine di Acquisto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, la Committente e/o l'Amministrazione, ai sensi

	dell'art. 109, comma 1 del Codice, potrà recedere dall'Accordo Quadro	
	e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, in qualunque momento, con	
	preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo pagamento da	
	parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dell'Ordine di	
	Acquisto eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili	
	esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle	
	opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai	
	sensi dell'art. 109 comma 2 del Codice, rinunciando espressamente il	
	Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di	
	natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o	
	rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..	
	4. Qualora la Committente receda dall'Accordo Quadro, non potranno	
	essere emessi nuovi Ordini di Acquisto da parte delle Amministrazioni e le	
	single Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Ordini	
	di Acquisto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da	
	comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite pec.	
	ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI	
	LAVORO	
	1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri	
	dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in	
	materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in	
	materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i	
	relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare	
	nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai	
	singoli Ordini di Acquisto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.	

81.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Acquisto.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 17 – TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese

	collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di	
	intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione	
	dell'Accordo Quadro stesso;	
	c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o	
	altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa	
	l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli	
	obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli	
	stessi fini;	
	d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016	
	al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.	
	2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni	
	rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta	
	la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere	
	c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai	
	sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del	
	Fornitore, con facoltà della Committente e/o dell'Amministrazione	
	Contraente di incamerare la garanzia prestata.	
	3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di	
	integrità.	
	ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA	
	1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi	
	compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati,	
	di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in	
	alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a	
	qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari	

	all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni	
	successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.	
	2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a	
	tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo	
	Quadro e degli Ordini di Acquisto; tale obbligo non concerne i dati che	
	siano o divengano di pubblico dominio.	
	3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri	
	dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali	
	subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi,	
	degli obblighi di segretezza anzidetti.	
	4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni	
	e/o la Committente hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto,	
	rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l'Accordo	
	Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni	
	che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o alla Committente.	
	5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli	
	Ordini di Acquisto affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse	
	condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare	
	e appalti.	
	6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 26.	
	ARTICOLO 19 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è il Dott. Claudio	
	Gori, sia verso la Committente che verso le Amministrazioni Contraenti.	
	2. Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti della	
	Committente per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, e quindi,	

	avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo	
	quant'altro previsto nel Capitolato Tecnico.	
	3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il	
	Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta	
	alla Committente.	
	4. Con riferimento al Responsabile del Servizio nei confronti delle singole	
	Amministrazioni contraenti si rimanda a quanto stabilito al paragrafo 6.3	
	del Capitolato tecnico.	
	ARTICOLO 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo,	
	l'Accordo Quadro e gli Ordini di Acquisto, a pena di nullità della cessione	
	medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del	
	d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
	2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al	
	presente articolo, la Committente e le Amministrazioni, fermo restando il	
	diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto	
	l'Accordo Quadro e gli Ordini di Acquisto.	
	ARTICOLO 21 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E	
	“LOGO”	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	
	brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si	
	obbliga a manlevare l'Amministrazione e la Committente, per quanto di	
	propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in	
	relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	

	2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o della	
	Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle	
	prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri	
	conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in	
	giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o la Committente sono	
	tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle	
	suddette iniziative giudiziarie.	
	3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	
	precedente tentata nei confronti della Committente e/o delle	
	Amministrazioni, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del	
	danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di	
	dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli	
	Ordini di Acquisto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato,	
	detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.	
	4. È vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o	
	delle denominazioni "Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip	
	S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel Portale di	
	"www.acquistinretepa.it" per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare	
	l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente	
	con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip S.p.A.	
	ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE	
	1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Committente	
	inerenti al presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il	
	Foro di Roma.	
	ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	

	1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del	
	presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del	
	"Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la	
	sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei Contratti	
	derivanti dagli Ordini di Acquisto e di essere a conoscenza dei diritti	
	riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta	
	nell'ambito del Capitolato d'Oneri al paragrafo 26 che deve intendersi in	
	quest'ambito integralmente trascritto.	
	2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il rappresentante del Fornitore	
	acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra	
	definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa	
	e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone	
	fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito	
	dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti dagli Appalti	
	specifici, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato	
	d'oneri come sopra richiamata.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o	
	privato aderendo all'Accordo Quadro, acconsentono espressamente al	
	trattamento ed all'invio alla Committente da parte del Fornitore e/o delle	
	single Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione	
	e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo	
	Quadro e Contratti derivanti dagli Ordini di Acquisto.	
	4. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza	
	amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35	
	D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il Fornitore	

prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione “Società Trasparente”; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.

5. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contatti derivanti dagli Ordini di Acquisto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

6. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

7. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un

	paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello	
	Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei	
	paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa	
	dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento	
	UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del	
	Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding	
	Corporate Rules - BCR), nonché l'adeguamento alle ulteriori eventuali	
	misure supplementari di cui alle raccomandazioni dell'European Data	
	Protection Board. Al di fuori delle predette eccezioni, il Fornitore dovrà	
	garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati	
	abbiano sede nell'UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al	
	di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.	
	ARTICOLO 24 - CODICE ETICO – MODELLO DI	
	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO	
	TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E	
	DELLA TRASPARENZA	
	1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della	
	L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di	
	organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano	
	triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza,	
	predisposti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicati sul	
	sito internet dello stesso Ministero, e di uniformarsi ai principi ivi	
	contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il	
	Fornitore e la Committente.	
	2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro,	

promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Committente ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché nel Codice etico e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto agli Ordini di Acquisto.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., gli Ordini di Acquisto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico

bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r./pec, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è

	tenuto a darne immediata comunicazione a Committente,	
	all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo	
	della Provincia ove ha sede l'Amministrazione.	
	7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i	
	subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti	
	l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto	
	contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale	
	ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi	
	finanziari.	
	8. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a	
	pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il	
	subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il	
	Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente, oltre	
	alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs.	
	n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n.	
	445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia	
	stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il	
	subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente e/o le	
	Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla	
	presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli	
	eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata	
	verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di	
	contratto.	

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 26 – SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto, nella misura non superiore al 50% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, per ciascun lotto aggiudicato, l'esecuzione di tutte le parti del servizio.

2. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nel Capitolato d'oneri. L'insussistenza delle situazioni di conflitto di interessi di cui al par. 25 del Capitolato d'Oneri dovrà essere accertata anche nei confronti del subappaltatore.

3. L'Impresa si impegna a depositare presso l'Amministrazione contraente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione

	delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del	
	contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo	
	del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione	
	attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal	
	Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi	
	inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n.	
	50/2016; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o	
	meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art.	
	2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il	
	possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione	
	prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività	
	affidate.	
	4. Resta inteso che l'Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di	
	subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto	
	degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei	
	subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c.,	
	del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di	
	violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare	
	tempestiva comunicazione alla Committente e alla Amministrazione	
	contraente dell'intervenuta risoluzione.	
	5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine	
	all'uopo previsto, l'Amministrazione contraente procederà a richiedere al	
	Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che	
	la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine	
	per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che	

ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione contraente revocherà l'autorizzazione.

7. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.

8. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro, per lo specifico Lotto.

9. Per le prestazioni affidate in subappalto:

A) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese

	subappaltatrici senza alcun ribasso.	
	L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione,	
	provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al	
	presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il	
	subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi	
	di sicurezza previsti dalla normativa vigente.	
	10. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti	
	della Committente e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle	
	prestazioni oggetto del contratto di subappalto.	
	11. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti	
	della Committente e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che	
	dovessero derivare, alla Committente e alle Amministrazioni contraenti o a	
	terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le	
	sudette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si	
	impegnano a manlevare e tenere indenne la Committente e/o le	
	Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e	
	colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi	
	perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da	
	eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.	
	12. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento	
	economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e	
	territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le	
	prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti,	
	per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette	
	all'Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la	

	documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la	
	Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del	
	piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento	
	delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto,	
	l'Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di	
	regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.	
	13. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli	
	obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n.	
	276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui	
	all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
	14. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali	
	apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di	
	cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
	15. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al	
	subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al Fornitore di beni	
	o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei	
	seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una	
	microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte	
	dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del	
	contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del	
	direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere	
	all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun	
	pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle	
	fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al	
	subappaltatore.	

16.	Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.	
17.	L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.	
18.	In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente e l'Amministrazione contraente possono risolvere l'Accordo Quadro e l'Ordine di Acquisto, salvo il diritto al risarcimento del danno.	
19.	Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate all'Amministrazione Contraente interessata. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti l'Amministrazione Contraente si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 105 comma 2.	
20.	Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.	
21.	L'Amministrazione contraente provvederà a comunicare al Casellario	

Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 27 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Committente e/o dalle Amministrazioni Contraenti, le stesse comunicano al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Committente e/o alle Amministrazioni Contraenti entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma

629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (“split payment”) - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all’Accordo Quadro dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 29 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Ordini di Acquisto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Ordini di Acquisto (o di parte di essi) da parte della Committente e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli Ordini di Acquisto attuativi o integrativi dell’Accordo

	Quadro che sopravvivrà ai detti Ordini di Acquisto continuando, con essi,	
	a regolare la materia tra le Parti.	
	Roma, lì 7/11/2022	
	Ministero dell’Economia e delle	IL FORNITORE
	Finanze – Dipartimento della	Archidata S.r.l.
	Ragioneria Generale dello Stato	Dott. Claudio Gori
	L’Ispettore Generale Capo IGRUE	
	Dott. Paolo Zambuto	
	F.to digitalmente*	F.to digitalmente*
	Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di	
	avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e	
	dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.	
	1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e	
	patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e	
	convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare	
	specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:	
	Articolo 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell’Accordo	
	Quadro e dei contratti derivanti da Ordini di Acquisto), Articolo 5 (Prezzi e	
	vincoli degli Ordini di Acquisto), Articolo 6 (Affidamento degli Ordini di	
	Acquisto), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8	
	(Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Verifica di conformità),	
	Articolo 10 (Corrispettivi e fatturazione), Articolo 11 (Costi della sicurezza);	
	Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Garanzie); Articolo 14 (Risoluzione);	

	Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro),	
	Articolo 17 (Trasparenza), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19	
	(Responsabile del servizio), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto),	
	Articolo 21 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 22 (Foro	
	competente); Articolo 23 (Trattamento dei dati personali); Articolo 24 (Codice	
	Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano	
	Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 25	
	(Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27	
	(Danni e responsabilità civile), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali),	
	Art. 29 (Clausola finale).	
	Roma, li 7/11/2022	
	IL FORNITORE	
	Archidata S.r.l.	
	Dott. Claudio Gori	
	F.to digitalmente*	
	Richiesto, io Vicario dell'Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto da me	
	redatto mediante strumenti informatici su n. 72 (settantadue) pagine a video,	
	dandone lettura alle Parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme	
	alle loro volontà, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli	
	allegati per averne già presa cognizione, per cui a conferma lo sottoscrivono in	
	mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 07/03/2005 n.	
	82 Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) verificata a mia cura, ai	

sensi dell'articolo 14 del D. P. C. M. 22.02.2013.

Il Vicario dell'Ufficiale Rogante

(Daniela D'Aponte)

Codice Fiscale:

Certificatore firma digitale: Arubapec S.p.A.

Scadenza firma digitale: 10/11/2022

Firma digitale n. 7430010011004771

[illegible]